



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001162 del 11 maggio 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/723, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 337/DDA/AP)

Con istanza DDA/723, pervenuta in data 6 maggio 2016 (prot. n. DDA/0001149), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Lucky Red S.r.l., Rai Cinema S.p.a., VIDEA S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://www.darkstream.me/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Il padre*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Il segreto del suo volto*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*La famiglia Bélier*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Turner*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Le vacanze del piccolo Nicolas*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*I bambini sanno*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*La prima luce*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Life*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Dheepan*”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Lo chiamavano Jeeg Robot”, alla pagina internet
<omissis>
- “Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio”, alla pagina internet
<omissis>
- “Carol”, alla pagina internet
<omissis>
- “Il piccolo principe”, alla pagina internet
<omissis>
- “I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del Grande Tempio”, alla pagina internet
<omissis>
- “Superfast & Superfurious”, alla pagina internet
<omissis>
- “La scelta”, alla pagina internet
<omissis>
- “Naruto 3: I guardiani del regno della luna crescente”, alla pagina internet
<omissis>
- “Io e lei”, alla pagina internet
<omissis>
- “Game Therapy”, alla pagina internet
<omissis>
- “Le confessioni”, alla pagina internet
<omissis>
- “La corrispondenza”, alla pagina internet
<omissis>
- “The Hateful Eight”, alla pagina internet
<omissis>
- “Gods of Egypt”, alla pagina internet
<omissis>
- “Legend”, alla pagina internet
<omissis>
- “Un paese quasi perfetto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Veloce come il vento”, alla pagina internet
<omissis>
- “Troppo napoletano”, alla pagina internet
<omissis>
- “Si accettano miracoli”, alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

<omissis>

- “Suite Francese”, alla pagina internet
<omissis>
- “The Imitation Game”, alla pagina internet
<omissis>

L’istante, dichiara, inoltre, che: “: *L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito darkstream.me è presumibilmente un alias di darkstream.tv, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l’istanza DDA/659, dal momento che risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <http://www.darkstream.me/>, il cui indirizzo mail è dmcadarkstream@hotmail.com, risulta registrato dalla società Enom Inc., raggiungibile alla mail abuse@enom.com, per conto della Whoisguard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede a Panama, l’indirizzo di posta elettronica a51b80de306e4d50b642d911805501e0.protect@whoisguard.com è disponibile
- i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc. con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America; l’indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com;
- il 92,1% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rilevava che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione dell’Autorità con delibera n. 42/16/CSP. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni *Direzione Contenuti Audiovisivi*

che l'istanza DDA/723 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/723", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/723, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 24 maggio 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore